

8.2.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)

8.2.7.1. Base giuridica

Articolo 20 del Regolamento (EU) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio

8.2.7.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Le aree rurali sono definite ai capitoli 2.2 e 8.1. La classificazione effettuata con il metodo nazionale conferma in Toscana un'estensione molto ampia delle aree C. Nel paragrafo 8.1 è inserita una ulteriore suddivisione di tali aree in due sezioni: C1 (aree rurali intermedie in transizione) e C2 (aree rurali intermedie in declino).

La misura intende favorire lo sviluppo sostenibile dell'ambiente socio economico e naturale delle aree rurali allo scopo di invertire la tendenza al loro declino anche demografico.

L'analisi evidenzia per le aree rurali con problemi di sviluppo la presenza di tassi di informatizzazione, presenza di siti web ed e-commerce molto bassi rispetto alle aree rurali ad agricoltura intensiva e alle aree rurali intermedie; la mancanza di piani di gestione in numerose Aree Natura 2000; la diminuzione, nonostante la presenza di un diffuso sistema di aree protette, della biodiversità. Le caratteristiche positive che invece possono costituire importanti occasioni di sviluppo sono invece la presenza di zone di notevole pregio ambientale e paesaggistico e di elevato interesse storico e culturale non ancora attrezzate e valorizzate per il turismo; l'opportunità di colmare, attraverso lo sviluppo delle TIC, lo svantaggio dato dalla distanza. Infatti, le aree C2 e D sono individuate come "aree bianche", nelle quali cioè i servizi di banda larga per imprese e cittadini o non esistono, o sono diffusi in modo insufficiente, oppure offrono velocità di connessione insufficienti.

In relazione a questi aspetti i fabbisogni rilevati sono quindi i seguenti:

- 16 "Miglioramento del potenziale di sviluppo endogeno delle zone rurali e della fruibilità dei servizi alla popolazione"
- 11 "Tutelare la biodiversità, il paesaggio e le foreste"
- 17 "Incremento delle possibilità di accesso alle nuove T.I.C. da parte della popolazione rurale.

La misura supporta quindi interventi volti a stimolare la crescita e a promuovere la sostenibilità ambientale ed economica delle aree rurali, in particolare attraverso lo sviluppo delle infrastrutture locali così come attraverso le attività volte alla conservazione, alla riqualificazione e alla valorizzazione del patrimonio naturale dei paesaggi rurali.

La misura si articola in 2 sottomisure:

7.1 Redazione e aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti NATURA 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico

7.3 Installazione, miglioramento ed espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica

amministrazione online

La misura contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo "favorire lo sviluppo equilibrato e l'attrattività dei territori rurali", alla priorità "adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali" e in particolare le varie sottomisure alle focus area nel modo seguente:

Sottomisura 7.1: focus area prioritaria 4(a) "salvaguardia e ripristino della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000 e nelle zone agricole di alto pregio naturale, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa".

Sottomisura 7.3: focus area prioritaria 6(c) "promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali" e secondaria 6(b) "stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali".

La misura è coerente con:

1) la priorità della Strategia Europa 2020 "crescita sostenibile: promuovere un'economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva"

2) le indicazioni fornite dal "Position Paper" dei Servizi della Commissione sulla preparazione dell'Accordo di Partenariato e dei Programmi in Italia:
"proteggere gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e la tutela della biodiversità"

3) le previsioni dell'Accordo di Partenariato che, a fronte di "gravi carenze nei servizi di base delle aree rurali, in particolar modo delle aree C e D", sottolinea l'importanza di privilegiare interventi per l'introduzione, il miglioramento o l'espansione dei servizi di base a livello locale per la popolazione rurale e le relative infrastrutture di piccola scala proprio nell'ambito del CLLD

4) gli obiettivi trasversali del PSR: "ambiente" e "cambiamenti climatici" garantendo, con la predisposizione degli strumenti di gestione di cui alla sottomisura 7.1, la protezione delle aree naturali e la loro salvaguardia e quindi la loro naturale funzione di argine ai cambiamenti climatici; "innovazione" attraverso l'azione di diffusione della banda ultralarga nelle aree rurali interessate dalla sottomisura 7.3 all'interno delle quali finora si registrano connessioni al massimo a 10 Mbps

5) la versione tecnica del *format "Prioritised Action Framework (Paf) for Natura 2000 - For the EU Multiannual Financing Period 2014-2020"* della Regione Toscana, i cui contenuti e priorità sono stati definiti principalmente sulla base della *Strategia regionale sulla biodiversità* (allegata e parte integrante del PAER - Piano Ambientale ed Energetico Regionale - approvato con DCR n. 10 dell'11/02/2015), coerentemente con la Dir. 92/43/CEE (Habitat) e la Dir. 2009/147/CE (Uccelli).

8.2.7.3. *Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione*

8.2.7.3.1. 7.1 Redazione e aggiornamento di piani di tutela e di gestione

Sottomisura:

7.1 - sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti N2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico

8.2.7.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Con la presente sottomisura la Regione Toscana intende sostenere la redazione/aggiornamento dei piani di gestione dei siti Natura 2000 ancora oggi mancanti, tra quelli ritenuti “**necessari**” in attuazione dell’art. 6 della direttiva Habitat, nonché la redazione/aggiornamento degli strumenti di tutela e gestione delle Aree protette istituite ai sensi della normativa nazionale e regionale di riferimento.

In merito ai Siti Rete Natura 2000, la Regione Toscana con propria Deliberazione di Giunta Regionale n. 644/04 e s.m.i, approvando specifiche misure di conservazione per i Siti Natura 2000 (obbligo che le Regioni hanno in attuazione del Decreto del Presidente della Repubblica italiana n. 357/97 di recepimento della Direttiva Habitat) e le relative forme e modalità di tutela e conservazione degli stessi Siti (SIC, ZPS o SIC/ZPS), ha anche individuato per ciascuno dei medesimi, il grado di “**necessità**” di definire un piano di gestione. Questo sulla base dei criteri previsti dalla “Guida all’interpretazione dell’articolo 6 della direttiva “Habitat” 92/43/CEE”, della Commissione Europea, anno 2000. La Regione Toscana pertanto, in conformità a quanto previsto dall’art. 6 della Direttiva Habitat, ha stabilito per i propri siti NATURA 2000 il grado di necessità degli eventuali piani di gestione. Le misure di conservazione implicano infatti la definizione “*all’occorrenza*” di appropriati piani di gestione specifici, sulla base di quanto previsto dalla suddetta Guida all’interpretazione dell’articolo 6 della direttiva “Habitat” 92/43/CEE.

La Regione Toscana con DGR 454/08 ha peraltro implementato le misure di conservazione dei siti Natura 2000 recependo il DM 17/10/2007 e definendo, ad integrazione di quanto previsto dalla sopra citata DGR 644/04, specifiche misure di conservazione per le 61 ZPS istituite in Toscana.

Le misure di conservazione sono quindi la base di riferimento per la corretta gestione e regolamentazione per tutti i siti. Oltre a queste, gli enti gestori dei siti Natura 2000 (nel caso della Toscana - gli Enti Parco e le Province) hanno a disposizione altri strumenti di indirizzo per la gestione di tali siti, ossia gli strumenti di gestione e pianificazione delle Aree protette e i piani di gestione forestale. Pertanto dei 151 siti Natura 2000 ad oggi istituiti in Toscana, con esclusione di 4 che sono interamente marini, (quindi 147), 39 hanno un piano di gestione approvato o in corso di redazione, dei rimanenti (108), 26 sono totalmente compresi in Aree protette e quindi regolamentati con gli strumenti di tutela e gestione previsti per le medesime Aree e 36 sono interessati da piani di gestione forestale. Ne consegue pertanto che 46 siti sono sprovvisti di un piano di gestione.

Pertanto ad oggi, come evidenziato nell’analisi SWOT, **si rileva la mancanza di piani di gestione in 46 siti Natura 2000. La presente sottomisura è volta a completare, nel periodo di programmazione, la dotazione dei piani di gestione per i siti ove tale strumento di gestione attualmente non è esistente**, oltre a redigere e/o aggiornare gli strumenti di pianificazione, tutela e gestione delle Aree protette, di cui sopra (si prevede che ne verranno redatti/aggiornati circa 14, eccetto i piani di gestione forestale che possono essere aggiornati con la Misura 8). Tutto ciò in coerenza con la versione tecnica del *format “Prioritised Action Framework (Paf) for Natura 2000 - For the EU Multiannual Financing Period 2014-2020” della Regione Toscana, i cui contenuti e priorità sono stati definiti principalmente sulla base della Strategia regionale sulla biodiversità (allegata e parte integrante del PAER - Piano Ambientale ed Energetico Regionale - approvato con DCR n. 10 dell’11/02/2015).*

La sottomisura pertanto, risponde al fabbisogno (n. 11) "Tutelare la biodiversità, il paesaggio e le foreste" e contribuisce prioritariamente alla focus area 4(a) "salvaguardia e ripristino della biodiversità,

tra l'altro nelle zone Natura 2000 e nelle zone agricole di alto pregio naturale, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa".

Inoltre contribuisce all'obiettivo trasversale "ambiente" garantendo, con la predisposizione degli strumenti di gestione, la protezione delle aree naturali e la loro salvaguardia e quindi la loro naturale funzione di argine ai cambiamenti climatici.

Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera a), comma 1) è concesso per la stesura di piani di tutela e di gestione dei siti NATURA 2000 così come definiti dalla Direttiva 92/43/CE, DPR 357/97 e LR 56/00 e s.m.i. e di altre zone ad alto valore naturalistico.

Per "altre zone ad alto valore naturalistico" si intendono le aree protette così come definite dalla L.394/91 e dalla LR 49/95 e s.m.i.

Gli interventi sostenuti sono:

- a. Redazione/aggiornamento di piani di gestione previste per i siti NATURA 2000.
- b. Redazione/aggiornamento degli strumenti di tutela e gestione delle Aree protette istituite ai sensi della normativa nazionale e regionale di riferimento, ritenuti necessari per garantire una adeguata pianificazione, regolamentazione e programmazione in dette aree.

Le operazioni finanziate riguardano esclusivamente le fasi necessarie alla stesura dei piani e degli strumenti di cui ai precedenti punti a. e b., dalle indagini conoscitive fino alla stesura degli elaborati definitivi, sia di carattere progettuale nonché scientifico e gestionale.

La sottomisura contribuisce prioritariamente alla Focus area 4(a) "salvaguardia e ripristino della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000 e nelle zone agricole di alto pregio naturale, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa".

8.2.7.3.1.2. Tipo di sostegno

Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale.

8.2.7.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e 2009/147/CE "Uccelli"

LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette"

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e s.m.i.

Legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 "Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche" e s.m.i.

Legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 "Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di

interesse locale" e s.m.i.

8.2.7.3.1.4. Beneficiari

Enti locali ed Enti Parco.

8.2.7.3.1.5. Costi ammissibili

Gli investimenti sono ammessi al sostegno se sono rispettate le condizioni di complementarietà descritte nel paragrafo 14 "Informazione di complementarietà".

Risultano ammissibili, per entrambe le tipologie di intervento a) e b) del precedente paragrafo "Descrizione del tipo di intervento" previste dalla sottomisura, le spese sostenute per indagini preliminari e sopralluoghi finalizzati alla definizione/implementazione del quadro conoscitivo, compresa la stesura degli elaborati definitivi (sia di carattere progettuale che gestionale) per la predisposizione dei piani e degli strumenti previsti.

In particolare, sono riconducibili a tali spese quelle sostenute a titolo di:

- 1) servizi di consulenza tecnico-scientifica: tali servizi fanno riferimento a prestazioni di carattere scientifico utilizzate esclusivamente per l'attività di progetto rese da professionisti (persone fisiche o giuridiche);
- 2) elaborazione e produzione di: dati, testi normativi e/o tecnico-scientifici, cartografie.

8.2.7.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Le tipologie di attività finanziabili sono:

a) Redazione/aggiornamento dei piani di gestione per i siti NATURA 2000 con priorità per quei siti in cui ne è specificatamente prescritta la redazione ai sensi degli atti regionali definiti ai sensi della Direttiva Habitat, DPR 357/97 e L.R. 56/00 e s.m.i.

Il piano di gestione dovrà essere redatto sulla base dei contenuti e dei criteri stabiliti dalla normativa comunitaria, nazionale ("Linee guida per la gestione dei Siti Natura 2000" - Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 3 settembre 2002 e "Manuale per la gestione dei siti Natura 2000" redatto dal Ministero dell'Ambiente) e regionale di riferimento.

b) Redazione/aggiornamento degli strumenti di tutela e gestione previsti dalla normativa vigente per le Aree protette (Parchi e Riserve) ritenuti necessari per garantire una adeguata pianificazione, regolamentazione e programmazione in dette aree, con priorità per quelle in cui vi sono siti Natura 2000.

8.2.7.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi per la definizione dei criteri di selezione tengono conto di quanto emerso dall'analisi SWOT e di quanto indicato nei Fabbisogni.

In particolare sono prioritariamente legati alla valutazione delle criticità esistenti per la salvaguardia delle specie/habitat presenti o dei valori naturalistico ambientali che caratterizzano le aree (siti Natura 2000 o Aree protette) segnalati dai soggetti gestori delle stesse. Tale principio risponde al rilievo dell'analisi sulla mancanza di piani di gestione per i siti Natura 2000 e al fabbisogno 11.

8.2.7.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

La percentuale di contribuzione, per tutti gli investimenti incluse le spese generali, è pari al 100% dei costi ammissibili.

8.2.7.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Non si rilevano particolari rischi nell'implementazione della misura

8.2.7.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

Non si ritengono necessarie data la non sussistenza di rischi legati alla implementazione della misura.

8.2.7.3.1.9.3. *Valutazione generale della misura*

Trattato a livello di misura

8.2.7.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

non pertinente

8.2.7.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

non pertinente

--

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

non pertinente

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

non pertinente

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

non pertinente

8.2.7.3.2. 7.3 Installazione, miglioramento ed espansione di infrastrutture a banda larga

Sottomisura:

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online;

8.2.7.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L'analisi evidenzia per le aree rurali con problemi di sviluppo, oltre ad una copertura incompleta della banda larga, la presenza di tassi di informatizzazione, siti web ed e-commerce molto bassi rispetto alle aree rurali ad agricoltura intensiva e alle aree rurali intermedie, prevedendo al contempo l'opportunità di colmare, attraverso lo sviluppo delle TIC, lo svantaggio dato dalla distanza.

In Italia, per il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda digitale europea, è stata elaborata la Strategia per la crescita digitale 2014-2020 e la Strategia nazionale per la banda ultra-larga del 3 marzo 2015, che pone per il 2020 l'obiettivo di una copertura di almeno il 50% (e fino all'85%) della popolazione con una connettività ad almeno 100 Mbps e la totalità della popolazione coperta ad almeno 30 Mbps. In particolare la Strategia prevede una copertura ad almeno 30 Mbps nelle aree a fallimento di mercato che sono zone C e D (in particolare C2 e D) eligibili per il FEASR. Nelle zone C (in particolare C1) esistono anche importanti distretti industriali che sono interessati dall'intervento del FESR per il raggiungimento della copertura di connessione ad almeno 100 Mbps di velocità.

In questo ambito, tramite un Accordo di programma quadro e una convenzione operativa sottoscritte da MISE (Ministero Sviluppo Economico) e Regione Toscana, il progetto nazionale Banda Ultra Larga è finanziato in Toscana dal FEASR tramite il PSR, dal FESR tramite il POR-CreO e co-finanziato dal MISE per assicurare il raggiungimento degli obiettivi dichiarati nei documenti strategici e nell'A.d.P.

Nelle aree rurali classificate C e D, come previsto dall'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, il FEASR interviene prioritariamente nei comuni di piccole e medie dimensioni a più bassa densità abitativa che, con la zonizzazione adottata in Toscana, vengono identificati come comuni classificati D e C2.

Sempre in coerenza con l'A.d.P., nel corso dell'attuazione del progetto, una volta creata l'infrastruttura principale, l'A.d.G. valuterà la necessità di coprire anche l'ultimo miglio nel caso di accertato fallimento del mercato.

Infatti, le aree C2 e D sono individuate come "aree bianche", nelle quali cioè i servizi di banda larga per imprese e cittadini o non esistono, o sono diffusi in modo insufficiente, oppure offrono velocità di connessione insufficienti.

La sottomisura risponde al fabbisogno (n.17) "incremento delle possibilità di accesso alle nuove T.I.C. da parte della popolazione rurale", contribuendo prioritariamente alla focus area 6(c) "promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali" e secondariamente alla focus area 6(b) "stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali".

Inoltre, contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo trasversale "innovazione" attraverso l'azione di diffusione della banda ultralarga nelle aree rurali interessate dalla sottomisura 7.3 all'interno delle quali finora si registrano connessioni al massimo a 10 Mbps.

Gli interventi finanziabili con la sottomisura sono investimenti per:

A. creazione di nuove infrastrutture a banda larga e ammodernamento delle esistenti.

Per questa tipologia si prevede di estendere anche alle aree rurali le attività già previste per l'ambito industriale coperto con fondi FESR. Si prevede così di ampliare tali interventi relativi alla cosiddetta Banda Ultralarga (almeno il 30 Mbps e 100 Mbps) collocati lungo la dorsale della FI PI LI (coperti dagli interventi FESR) alle zone cosiddette C2 e D per il mondo rurale. Ovviamente l'infrastruttura risultante è aperta a tutti gli operatori su base non discriminatoria.

B. Aggiornamento delle infrastrutture a banda larga esistenti (per una maggiore affidabilità, velocità, capacità, portata, una migliore qualità del servizio).

Sarà migliorata e potenziata la connessione a Banda Larga già prevista e coperta dai precedenti fondi FEASR 2007-2013, sempre per le zone C2 e D, con particolare attenzione a quei territori a completo fallimento di mercato partendo dove ad oggi non è presente nessun collegamento alla rete o comunque dei collegamenti che non garantiscono adeguati livelli di servizio.

Saranno effettuati interventi di Banda Larga e Ultralarga via CAVO, via SATELLITE, via RADIO.

8.2.7.3.2.2. Tipo di sostegno

Le azioni sulla banda larga sono finanziate nella misura massima prevista nella Decisione CE c(2010) 2956 del 30 aprile 2010 (Aiuto di Stato n. 646/2009). In essa è stabilito che il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale.

8.2.7.3.2.3. Collegamenti con altre normative

- Regime d'aiuto di cui alla Decisione CE C(2010) 2956 del 30 aprile 2010 (Aiuto di Stato n. 646/2009)
- Regime d'aiuto n. SA.33807 (2011/N) concernente l'attuazione del progetto "Piano Nazionale Banda Larga Italia", approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2011) 3488 del 24 Maggio 2012
- Art. 30 del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito in legge 15 luglio 2011 n. 111, ai sensi del quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha definito il "Progetto Strategico Banda Ultralarga", finalizzato alla realizzazione di reti di nuova generazione e la diffusione tra la popolazione di servizi integrati di comunicazione elettronica, in linea con le direttive europee in materia
- Regime d'Aiuto n. SA.34199 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2012) 9833 del 18 dicembre 2012, conseguente alla notifica del 4 giugno 2012 da parte del Ministero dello Sviluppo Economico alla Commissione europea riguardo il "Progetto Strategico Banda ultralarga", (Caso SA.34199 - Strategia digitale italiana) finalizzato alla realizzazione di reti di nuova generazione e la diffusione tra la popolazione di servizi integrati di comunicazione elettronica, in linea con le direttive europee in materia
- Strategia per la crescita digitale 2014-2020, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Italia.

8.2.7.3.2.4. Beneficiari

Enti Pubblici, Agenzie ed Enti strumentali degli stessi e Società dagli stessi controllate. Tali soggetti devono agire nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici.

8.2.7.3.2.5. Costi ammissibili

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel precedente paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali", ai fini della presente sottomisura si applica quanto segue:

1. I costi eligibili, conformemente con quanto previsto nell'Art. 45 del Reg. UE 1305/2013 sono i seguenti:
 - a. Creazione di nuove infrastrutture a banda larga, con concessione dell'accesso, comprese le infrastrutture di backhaul e gli impianti al suolo (sistemi fissi, terrestri senza fili, satellitari o una combinazione di tali sistemi)
 - b. Potenziamiento delle infrastrutture a banda larga esistenti
 - c. Installazione di infrastrutture passive per la banda larga (opere di ingegneria civile quali condotti e altri elementi della rete come la fibra spenta), anche in sinergia con altre infrastrutture (energia, trasporti, impianti idrici, reti fognarie).
 - d. Spese generali collegate agli investimenti di cui alle lettere da a) a c) come onorari di professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo delle lettere da a) a c).

Le spese generali, inclusi gli studi di fattibilità, sono ammesse nel limite del 10% da applicarsi così come indicato al precedente paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali";

Gli investimenti sono ammessi al sostegno se sono rispettate le condizioni di complementarietà descritte nel paragrafo 14 "Informazione di complementarietà".

Le regole per calcolare i costi indiretti sono indicate all'art. 68 del Regolamento Comune - Reg. (UE) 1303/13.

Ai richiedenti il contributo è richiesta in sede istruttoria l'effettuazione del calcolo delle eventuali entrate nette in riferimento all'art. 61 del Reg. (UE) 1303/13.

8.2.7.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

I costi eligibili per gli investimenti sulle infrastrutture a banda larga sono quelli definiti nella "Guida agli investimenti per la banda larga"[1] e non sono modificati rispetto a quelli definiti per il periodo di programmazione 2007-2013.

Gli interventi per la copertura delle aree non raggiunte da banda larga devono rispettare i criteri, le condizioni e limitazioni indicate nella Decisione della Commissione Europea C(2010) 2956 del 30 aprile

2010 (Aiuto di Stato n. 646/2009) tuttora in vigore.

[1] Guida agli investimenti per la banda larga. Report finale. Settembre 2011.

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/broadband2011/broadband2011_en.pdf

8.2.7.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sarà data priorità agli interventi nelle aree con minore densità di abitanti, dove l'intervento pubblico è maggiormente giustificato dalla difficoltà di funzionamento del mercato.

8.2.7.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Le azioni sulla banda larga sono finanziate nella misura massima prevista dalla Decisione CE C(2010) 2956 del 30 aprile 2010 (Aiuto di Stato n. 646/2009). In essa è stabilito che l'intensità dell'aiuto è pari al 100% del costo totale ammissibile.

8.2.7.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Come tutte le opere di infrastruttura pubbliche i rischi possibili sono già stati presi in considerazione, così come individuati in ambito europeo :

R.4. Non rispetto della normativa per gli appalti

R.7. Rischiosità sui Beneficiari

R.8. Non uso di ICT

R.9. Rischiosità connessa ai pagamenti

8.2.7.3.2.9.2. *Misure di attenuazione*

Per ovviare e mitigare tali rischiosità sono state messe in atto apposite misure. In particolare, tutte le operazioni sono gestite attraverso un sistema informatico di rendicontazione gestito da ARTEA con un Accordo RT-ARTEA. Pertanto fatturazione, pagamenti e liquidazione avverrà tramite tale sistema informatico.

L'individuazione dei beneficiari e il rispetto della Normativa per gli appalti saranno oggetto di specifica

procedura di controllo.

8.2.7.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Trattato a livello di misura

8.2.7.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

non pertinente

8.2.7.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

non pertinente

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

non pertinente

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

non pertinente

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

non pertinente

8.2.7.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I rischi rilevabili nell'implementazione della misura nel suo complesso sono riferibili alle seguenti categorie, come definite nella scheda predisposta dagli uffici dei Servizi della Commissione in merito

all'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 “verificabilità e controllabilità delle misure”:

R4 – Appalti pubblici

R7 – Selezione dei beneficiari

R8 – Sistemi informativi

R9 – Domande di pagamento

8.2.7.4.2. Misure di attenuazione

R4 – Appalti pubblici

Le modalità di verifica della corretta applicazione della normativa sugli appalti pubblici saranno dettagliate nel documento di attuazione del programma regionale di sviluppo rurale e richiamati in sede di pubblicazione dei bandi. Al momento della compilazione della domanda di aiuto sarà necessario fare riferimento alla procedura seguita.

R7 – Selezione dei beneficiari

I principi per la definizione dei criteri di selezione dei beneficiari sono chiariti all'interno delle singole schede relative alle varie sottomisure/operazioni, mentre i criteri saranno approvati dal Comitato di Sorveglianza e dettagliati nel documento di attuazione del programma regionale di sviluppo rurale, nonché richiamati in sede di pubblicazione dei bandi, come già nella programmazione 2007-2013.

R8 – Sistemi informativi

I sistemi informativi già proficuamente utilizzati nel corso della programmazione 2007-2013 saranno ulteriormente implementati laddove necessario.

R9 – Domande di pagamento

Le modalità di presentazione e gestione delle domande di pagamento saranno dettagliate nel documento di attuazione del programma regionale di sviluppo rurale e richiamati in sede di pubblicazione dei bandi, come già nella programmazione 2007-2013.

8.2.7.4.3. Valutazione generale della misura

L'Autorità di gestione e l'Organismo pagatore provvederanno a dare seguito all'attività già svolta nel corso della programmazione 2007-2013, aggiornando e implementando i documenti specifici predisposti per stabilire le procedure per la verificabilità e la controllabilità delle operazioni.

--

8.2.7.5. *Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso*

non pertinente

8.2.7.6. *Informazioni specifiche della misura*

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Vedi Sottomisura 7.2

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Vedi Sottomisura 7.2

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

non pertinente

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Vedi Sottomisura 7.2

8.2.7.7. *Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura*

non pertinente
